

INDIRIZZO (UE) 2023/832 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 16 dicembre 2022****che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (BCE/2022/49)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono stabilite nell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽¹⁾.
- (2) Tutte le attività idonee per le operazioni di credito dell'Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare la garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. Il sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema è sottoposto a periodica revisione al fine di garantire una tutela adeguata. In conseguenza di tale revisione periodica, il 15 luglio 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di introdurre alcune modifiche al sistema di controllo dei rischi.
- (3) Il Consiglio direttivo ha deciso di procedere ulteriormente alla revoca graduale della temporanea riduzione degli scarti di garanzia che era stata decisa nell'ambito delle misure temporanee di allentamento in materia di garanzie adottate dall'Eurosistema in risposta alle circostanze economiche e finanziarie di carattere eccezionale connesse alla diffusione della malattia causata dal coronavirus 2019 (COVID-19). Si tratta della seconda fase della revoca graduale della riduzione degli scarti di garanzia decisa dal Consiglio direttivo il 23 marzo 2022 e concluderà tale revoca graduale.
- (4) Poiché il profilo di rischio delle altre obbligazioni garantite legislative e delle multi cédulas è simile a quello delle obbligazioni garantite di tipo jumbo, il Consiglio direttivo ha altresì deciso che esse dovrebbero essere soggette agli stessi scarti di garanzia e, pertanto, tutte le obbligazioni garantite legislative e multi cédulas dovrebbero essere incluse nella categoria di scarto di garanzia II e i riferimenti alle obbligazioni garantite di tipo jumbo dovrebbero essere eliminati dall'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

⁽²⁾ Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).

